



Segreterie Nazionali

Roma, 07/07/2023

Chief Executive Officer
Ing. Gianbattista La Rocca
gianbattista.larocca@ntvspa.it

Responsabile Risorse Umane
Dott. Gabriele Cerratti
gabriele.cerratti@ntvspa.it

Responsabile Relazioni Industriali
Dott.ssa Paola Perinu
paola.perinu@ntvspa.it

Commissione di Garanzia sugli Scioperi
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

Osservatorio per i Conflitti Sindacali
osservat.sindacale@mit.gov.it

Prot. n. 182/2023/SU /AF/df

Con la presente si contesta e si respinge la nota pervenuta in data 5 luglio 2023 da Italo S.p.A. relativamente alle norme di attuazione dello sciopero proclamato per il prossimo 13 luglio 2023, in quanto alcuni suoi contenuti non risultano aderenti alla Legge 146/90 e s.m.i. e sono gravemente lesivi del diritto di sciopero.

In premessa, si specifica relativamente al punto 2. 1 che le indicazioni comportamentali ivi contenute sono esclusivamente destinate al personale scioperante, in tal senso non ledono in alcun modo l'autonomia e la libertà e del datore di lavoro di organizzare il servizio.

Infatti, non essendo stato sottoscritto alcun accordo per i servizi minimi essenziali, Italo ha la facoltà di garantire i servizi, nella misura massima prevista dalla Legge 146/90, pertanto è libera decisione dell'azienda includere in tale elenco i treni che arrivino a destino oltre un'ora dall'inizio dello sciopero. Si precisa, tra l'altro, che ad oggi, tale elenco non è a conoscenza delle OO.SS, per tale motivo nel momento in cui i treni in corso di viaggio non rientrassero tra quelli che intende includere tra quelli da garantire le scriventi hanno, correttamente, comunicato ai lavoratori le modalità comportamentali da adottare in tali casi.

Indubbiamente Italo non può chiedere che, oltre alla misura massima dei treni da garantire, i lavoratori abbiano l'obbligo di assicurare l'arrivo dei treni in corsi di viaggio in quanto tale indicazione violerebbe la previsione di Legge.

A tal proposito, vi diffidiamo dall' adottare iniziative che determinino un illegittimo e proditorio allargamento della misura massima dei servizi essenziali, chiarendo sin da ora, seppure non necessario ad una lettura

lineare del punto 2.1, che i treni in corso viaggio, qualora la Società non ne disponga la soppressione od una limitazione di percorso, possono/debbono essere effettuati – ed in tal senso garantiti - nei soliti limiti già previsti dalle norme in essere.

A seguire si precisa che il personale comandato, come peraltro è sempre stato fatto, dovrà svolgere tutte le attività connesse e propedeutiche allo svolgimento del servizio indispensabile, parimenti si ribadisce che in conformità alla Legge 146/90 compete, nei limiti previsti dalla stessa, alle aziende e non certamente ai lavoratori garantire la pronta ripresa del servizio così come previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, c. 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In tal senso, ricordiamo nuovamente che su questa tematica esiste consolidata giurisprudenza anche nei confronti di Italo che nella fattispecie ha annullato tutte le sanzioni disciplinari nei confronti di lavoratori che, correttamente, non si erano presentati nella località in cui il treno avrebbe dovuto riprendere la corsa al termine dello sciopero.

Infine, come già evidenziato in altre occasioni, vi ricordiamo che l'attività di vendita non rientra tra quelle connesse alla circolazione dei treni e pertanto non fa parte dei servizi da garantire, in tal senso non ha alcun significato il fatto che l'organizzazione del lavoro di Italo SpA preveda che il personale svolga promiscuamente attività di vendita e assistenza perché, se così fosse, si andrebbe a modificare il significato primario della norma di legge che prevede che sia ritenuta indispensabile l'attività per cui viene comandato un lavoratore. Per meglio esplicitare tale concetto facciamo l'esempio del personale dei treni che svolge due servizi di cui uno solo indispensabile in tal caso viene comandato ad effettuare solo quest'ultimo e non certamente l'intera prestazione. Anche in questa fattispecie esistono pronunciamenti che chiariscono sul contendere, oltre alla Delibera 03/129 del 09 Settembre 2003 della Commissione di Garanzia che, con prot. 0001129/TF del 24.01.2017, ha ribadito che il personale delle biglietterie non rientra tra quello collegato con nesso di strumentalità alla circolazione dei treni e per questo, tra le altre cose, non è assoggettato a garantire prestazioni indispensabili.

Si precisa che, al fine di evitare possibili difformità rispetto alle norme tecniche già comunicate, le sopra indicazioni comportamentali vengono portate a conoscenza dei lavoratori **e le scriventi Organizzazioni Sindacali se ne assumono la completa responsabilità a difesa del diritto di sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori da esse rappresentate/i.**

Distinti saluti

FILT CGIL	FIT-CISL	UILTRASPORTI	UGL Ferrovieri	FAST <u>Confasal</u>	ORSA Trasporti
E. Stanziale	G. Riccio	R. Napoleoni	E. Favetta	V. Multari	A. Pelle
					

